

FRANCESCO BONO

**Isidoro storico della legislazione romana**  
**Una lettura di *Orig. 5.1 De auctoribus legum***

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fonti di *Orig. 5.1*. – 3. La costruzione dell'*etymologia*. – 4. Il silenzio su Giustiniano. – 5. La concezione isidoriana della figura di legislatore.

1. Il frammento di Sesto Pomponio, tratto dall'*Enchiridion*<sup>1</sup>, è certamente la più nota riflessione sullo sviluppo storico del diritto a Roma. Ciò si deve a più di una ragione. La fortuna dipende innanzitutto dalla trasmissione testuale: il testo di Pomponio è il solo scritto sopravvissuto alla selezione dei compilatori giustinianei in cui l'esperienza giuridica romana viene delineata secondo il criterio temporale. Sarebbe però riduttivo far discendere l'importanza di Pomponio esclusivamente dalle decisioni dei commissari del Digesto, che scelsero di risparmiare l'opera dall'oblio, anche perché dietro questa scelta doveva pur stare un giudizio di qualità, che ancor oggi possiamo condividere. L'*Enchiridion* si distingue infatti per la ricchezza delle informazioni (ancorché non tutte impeccabili, secondo i nostri standard della critica storica) e per la precisa intenzione di stendere una narrazione in chiave evolutiva, ben riassunta nel programma, annunciato dallo stesso Pomponio, di *ipsius iuris originem atque processum demonstrare*. Anche l'accostamento del tema del *ius* a quello dei *nomina* e dell'*origo* dei *magistratus* e infine a quello della *auctorum successio* (trattati anch'essi appunto in chiave di svolgimento) conferisce alla panoramica di Pomponio un'influenza che tutt'ora si riflette sul nostro modo di rappresentare la "storia del diritto romano".

---

<sup>1</sup> Pomp. *l. s. enchir.* D. 1.2.2. Sul brano: M. BRETONI, *Linee dell'Enchiridion di Pomponio*, ora in Id., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani* (Napoli 1982) 209-254; L. LANTELLA, *Metastoria* (Torino 1990); G. CRIFÒ, *Materiali di storiografia romanistica* (Torino 1998) 51-78; D. NÖRR, *Pomponius oder "Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen"*, ora in Id., *Historiae Iuris Antiqui. Gesammelte Schriften*, a cura di T.J. Chiussi - W. Kaiser - H.D. Spengler, II (Goldbach 2003) 985-1092 (trad. it. M.A. Fino - E. Stolfi, *RDR* 2 [2002] 171-254); Y. THOMAS, *Idées romaines sur l'origine et la transmission du droit*, in *RJ* 5 (1986) 253-273.

Nelle fonti romane non si contano molti altri esempi di storiografia giuridica<sup>2</sup>. Prima di Pomponio, nel suo *Liber de iure civili in artem redigendo*<sup>3</sup>, fu Cicerone a dischiudere una prospettiva storica sulla giurisprudenza romana<sup>4</sup>. Il disegno programmatico di sistemare il *ius civile* si tradusse (anche se in una misura che la perdita del testo non ci consente di valutare) in una «storia... concepita come un progresso verso l'acquisizione del metodo necessario a portare il *ius* dalla condizione di *res dissoluta divolsaque* a quella di *ars*»<sup>5</sup>, una storia fatta dalle figure dei giuristi che contribuirono a tale passaggio. Non altrimenti si spiegherebbe il ritratto ciceroniano di Quinto Elio Tiberone<sup>6</sup>, riportato da Gellio, nel quale si pone l'accento sulla sua profonda conoscenza del diritto.

In questo esiguo numero di riflessioni storiche sul diritto romano rientra anche il passo contenuto nelle *Etymologiae* di Isidoro, dedicato agli *auctores legum*, su cui concentra il presente lavoro:

Isid. *Orig.* 5.1. *De auctoribus legum*. [1] *Moyses gentis Hebraicae primus omnium divinas leges sacris litteris explicavit. Phoroneus rex Graecis primus leges iudiciaeque constituit.* [2] *Mercurius Trimegistus primus leges Aegyptiis tradidit. Solon primus leges Atheniensibus dedit. Lycurgus primus Lacedaemoniis iura ex Apollinis auctoritate confinxit.* [3] *Numa Pompilius, qui Romulo successit in regno, primus le-*

---

<sup>2</sup> Significativa la digressione contenuta nel terzo libro degli *Annali* di Tacito, in cui lo storico romano, discutendo della *lex Papia Poppea*, compie un *excursus* sulla storia della legislazione romana. Per un'ampia disamina del testo si rinvia a D. MANTOVANI, *Mores, leges, potentia. La storia della legislazione romana secondo Tacito (Annales III 25-28)*, in M. CITRONI (cur.), *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero* (Pisa 2012) 353-404.

<sup>3</sup> L'idea generale dell'opera è sintetizzata in Cic. *de orat.* 2.142.

<sup>4</sup> Per Bretone (*Tecniche e ideologie dei giuristi romani* cit., 277), «nel *De iure civili* ciceroniano non mancavano notizie «storiche» sui giuristi». L'ipotesi è accolta da D. MANTOVANI, *Cicerone e il doppio ritratto di Tiberone il vecchio. Sul liber de iure civili in artem redigendo*, in *SDHI* 75 (2009) 113-130; Id., *Cicerone storico del diritto*, in *Ciceroniana* 13 (2009) 297-367.

<sup>5</sup> MANTOVANI, *Cicerone e il doppio ritratto* cit., 130.

<sup>6</sup> Gell. 1.22.7. L'identificazione con Tiberone è controversa in dottrina. Una nuova proposta, volta a dimostrare che il giurista nominato dall'arpinate sia Quinto Elio Tiberone *senior*, è avanzata da Mantovani, che si basa sul frammento di Cic. *Brut.* 117 (sul punto, *Cicerone e il doppio ritratto* cit., a cui si rinvia anche per la completa bibliografia sul dibattito storiografico).

*ges Romanis edidit; deinde cum populus seditiosos magistratus ferre non posset, Decemviros legibus scribendis creavit, qui leges ex libris Soloronis in Latinum sermonem translatas duodecim tabulis exposuerunt. [4] Fuerunt autem hi: Appius Claudius, Genucius, Veterius, Iulius, Manlius, Sulpicius, Sextius, Curatius, Romilius, Postumius. Hi Decemviri legum conscribendarum electi sunt. [5] Leges autem redigere in libris primus consul Pompeius instituere voluit, sed non perseveravit obtreptatorum metu. Deinde Caesar coepit [id] facere, sed ante interfectus est. [6] Paulatim autem antiquae leges vetustate atque incuria exoleverunt, quarum etsi nullus iam usus est, notitia tamen necessaria videtur. [7] Novae a Constantino Caesare coeperunt et reliquis succedentibus erantque permixtae et inordinatae. Postea Theodosius minor Augustus ad similitudinem Gregoriani et Hermogeniani codicem factum constitutionum a Constantini temporibus sub proprio cuiusque imperatoris titulo disposuit, quem a suo nomine Theodosianum vocavit.*

Nel brano, posto in apertura del quinto libro, il vescovo iberico ricorda i nomi dei legislatori delle civiltà antiche: Mosè per il popolo ebraico, Foroneo, Solone e Licurgo per la Grecia, Mercurio Trismegisto per gli egiziani; a Roma Isidoro dedica maggiore attenzione, soffermandosi sulle Dodici Tavole e sui progetti di Cesare e Pompeo, fino ad arrivare alla codificazione teodosiana.

Il silenzio sulla figura di Giustiniano ha interessato la dottrina romanistica<sup>7</sup>, tutta intenta a capire se nel regno visigotico vi fosse traccia della

<sup>7</sup> Ammettono la conoscenza della compilazione giustiniana: F.K. VON SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo* (trad. it. di E. Bollati), I (Torino 1854) 327-328; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts* (Wien 1953) 213; F.J. ANDRÉS SANTOS, *Derecho y jurisprudencia en las fuentes de Isidoro de Sevilla*, in *Antiquité tardive* 23 (2015) 155-162. *Contra*, M. VOIGT, *Das jus naturale, aequum et bonum und jus gentium der Römer*, I (Leipzig 1856) 581; M. CONRAT, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter* (Leipzig 1891) 151-153; F. PATETTA, *A proposito dell'opera di M. Conrat, Geschichte der Quellen u. Liter. des röm. Rechts im früh. M.A. 1 Band*, 1891, ora in *Studi sulle fonti giuridiche medievali* (Torino 1967) 162 n. 1; H.E. DIRKSEN, *Über die durch Isidor von Sevilla benutzten Quellen des römischen Rechts*, in *Hinterlassene Schriften I* (Leipzig 1871) 185-203; B. KÜBLER, *Isidorusstudien*, in *Hermes* 25 (1890) 496-526; J. DE CHURRUCA, *Presupuestos para el estudio de las fuentes jurídicas de Isidoro de Sevilla*, in *AHDE* 43 (1973) 441; E. VOLTERRA, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in *BIDR* 83 (1980) 116; F. GRELLI, *Diritto e società nel mondo romano*, a cura di L. Fanizza (Roma 2005) 537 n. 56; A. TRISCIUOGGIO, *Sul divieto di usare le abbreviature*

sua compilazione; prospettiva comprensibile, ma che ha contribuito a fare perdere di vista la natura di storia della legislazione antica che questa *etymologia* rappresenta.

Le ragioni che hanno impedito questa seconda e certamente più completa lettura del testo isidoriano possono essere in parte spiegate con la poca considerazione goduta dal suo autore<sup>8</sup>. Isidoro è visto come un semplice compilatore di materiali e la sua opera enciclopedica è stata per lungo tempo considerata il frutto di «addition par juxtaposition»<sup>9</sup>. Solo recentemente alcuni studiosi hanno cercato di far emergere le peculiarità del lavoro enciclopedico di Isidoro e grazie ad una attenta analisi dei testi sono riusciti a superare il pregiudizio fortemente negativo verso l'opera isidoriana. Un'analisi dell'XI libro delle *Etymologiae*, in particolare, ha dimostrato come Isidoro non si limiti ad una semplice accumulazione di passi di altri autori; piuttosto, il vescovo aggrega e al tempo stesso contamina i testi a sua disposizione, ordinandoli secondo la propria visione delle cose. In altre parole, Isidoro è «più che un compilatore di testi, soprattutto un sistematore di contenuti, che intende coscientemente valutare, interpretare, confezionare il materiale secondo le proprie letture: il massimo grado di originalità che poteva consentire il genere letterario in cui si stava cimentando»<sup>10</sup>.

Partendo da questa positiva valutazione dell'opera di Isidoro, mi propongo di esaminare *Orig.* 5.1, identificando i testi usati (§ 2) e ricostruendo il modo in cui questi vengono disposti all'interno della voce e le connessioni tra le varie parti (§ 3). Si considererà poi quale sia l'orizzonte culturale che ispira Isidoro nella stesura dell'etimologia e quali siano i condizionamenti del presente storico che egli vive. In particolare, precise ragioni storiche giustificano la citazione di Teodosio II, che nella Spagna visigotica personifica

---

nella trascrizione dei codici (a proposito di *Isid. Siv. Etym.* 1,23,2), in *Scritti Martini*, III (Milano 2009) 769.

<sup>8</sup> Così anche M. LEMOSSE, *Technique juridique et culture romaine selon Isidore de Séville*, in *RHD* 79 (2001) 139: «Isidore jouit d'une mediocre estime chez les romanistes qui n'ont aucun mal à dénoncer les inexactitudes ou la faiblesse des renseignements qu'il fournit».

<sup>9</sup> J. FONTAINE, *Isidore de Séville et la culture classique dans l'Espagne wisigothique*, II (Paris 1983) 774. Dello stesso autore si segnala anche: ID., *Isidore de Séville. Genèse et originalité de la culture hispanique en temps des Wisigoths* (Turnhout 2000).

<sup>10</sup> F. GASTI, *L'antropologia di Isidoro. Le fonti del libro XI delle Etimologie* (Como 1998) 129. Si vedano inoltre: ID. (ed.), *Isidoro di Siviglia, Etimologie. Libro XI. De homine et portentis* (Paris 2010); ID., *Introduzione alla mitografia isidoriana*, in *Incontri di filologia classica* 12 (2012-2013) 101-128.

l'ultimo grande legislatore del mondo antico (§ 4). Una volta messa a fuoco la centralità del Codice Teodosiano nell'ambiente contemporaneo, emergerà l'idea isidoriana di legislatore, che è la chiave di volta della storia della legislazione romana contenuta in *Orig.* 5.1 (§ 5).

2. Prima di soffermare l'attenzione sul modo in cui Isidoro ha composto l'etimologia dedicata ai legislatori, occorre tentare di individuare le fonti utilizzate. Chiedersi quali siano i testi letti e citati da Isidoro non è certo una domanda dalla pronta risposta, dato che coinvolge una prospettiva ben più ampia, ossia quale fosse la cultura posseduta dal vescovo. Neppure Jacques Fontaine, nel suo celebre ritratto di *Isidore de Séville*, ha potuto raggiungere conclusioni certe: il suo saggio resta ad ogni modo un punto di partenza fondamentale<sup>11</sup>.

A proposito di *Orig.* 5.1, va ricordato il tentativo di Stella Maranca di elencare le *reliquiae* del diritto romano. Il lavoro è però incompleto<sup>12</sup>, poiché lo studioso – guidato appunto dal suo intento – traslascia la parte iniziale del testo, commentando l'etimologia soltanto a partire da Numa Pompilio.

Rispettando la sequenza isidoriana, il primo legislatore menzionato è Mosè. Data l'altissima frequenza con cui il nome del patriarca viene ricordato nelle fonti, è quasi impossibile capire persino se il vescovo abbia qui seguito un preciso testo. Importante è però un elemento, su cui torneremo: Mosè è anteposto agli altri legislatori dei popoli antichi e tale scelta sembra coincidere con la preminenza riconosciuta dal pensiero cristiano al redattore del Decalogo<sup>13</sup>.

Fondamentali per Isidoro sono i richiami a testi patristici<sup>14</sup>, a cui il vescovo attinge per diversi punti dell'elenco dei legislatori. La menzione di

<sup>11</sup> Si veda in particolare la sezione dedicata a *La culture d'Isidore de Séville*, in FONTAINE, *Isidore de Séville et la culture* cit., 736-762.

<sup>12</sup> F. STELLA MARANCA, *Jurisprudentiae romanae reliquias quae Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum libris continetur* (Lanciano 1927).

<sup>13</sup> La centralità della figura di Mosè è ulteriormente provata dalla sua menzione, da parte dello stesso Isidoro, nei *Chronica* (TH. MOMMSEN [ed.], *Monumenta Germaniae Historica. Auctorum Antiquissimorum tomus XI*, vol. 2 [Berolini 1894] 434): *Hoc tempore Iudaei per Moysen simul cum lege et litteras habere coeperunt*.

<sup>14</sup> Il debito culturale del vescovo spagnolo verso la tradizione patristica, in particolare quella di Agostino, è confermato anche dalla riflessione isidoriana sul concetto di *ius gentium*: S. PULIATTI, *Ius gentium e disciplina dei rapporti internazionali in Isidoro di Siviglia*, in *Ravenna capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia* (Santarcangelo di Romagna 2012) 27-38.

Fonoreo trova eco nel *De civitate Dei* di Agostino<sup>15</sup>. Si notano infatti un mutamento della struttura sintattica, per effetto del quale, in Isidoro, Foroneo diventa il soggetto della frase, ed il richiamo al binomio *leges* e *iudicia*. Sempre da questa opera del Santo di Ippona Isidoro potrebbe avere tratto<sup>16</sup> le espressioni con cui ricordare Solone<sup>17</sup>, Licurgo e Numa Pompilio<sup>18</sup>. In *Aug. civ.* 2.16 è presente la stessa sequenza di nomi, ma non è questo l'unico punto di contatto fra i due testi. Per Licurgo Isidoro ha mutuato da Agostino quasi l'intera frase, sostituendo *leges* con *iura* e declinando diversamente il verbo principale. Quasi lo stesso accade per Numa Pompilio, dato che viene utilizzata la medesima relativa in funzione di apposizione del soggetto. Altro autore cristiano di cui Isidoro si serve è Lattanzio. Con le sue *Divinae Institutiones* il retore africano potrebbe essere l'ispiratore dell'attività legislativa di Mercurio presso gli Egizi<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> *Aug. civ.* 18.3: *Haec ipsa promissa sunt etiam filio eius, nepoti Abrahae, qui est appellatus primo Iacob, post Israel, cum iam Belocus rex nonus Assyriae et Phoroneus Inachi filius secundus regnaret Argivis, Leucippo adhuc apud Sicyonios permanente. His temporibus Graecia sub Phoroneo Argolico rege legum et iudiciorum quibusdam clarior facta est institutis.*

<sup>16</sup> *Aug. civ.* 2.16: *Si autem a diis suis Romani vivendi leges accipere potuissent, non aliquot annos post Romam conditam ab Atheniensibus mutuarentur leges Solonis, quas tamen non ut acceperunt <tenuerunt>, sed meliores et emendatiores facere conati sunt; quamvis Lycurgus Lacedaemoniis leges ex Apollinis auctoritate se instituisse confinxerit, quod prudenter Romani credere noluerunt, propterea non inde acceperunt. Numa Pompilius, qui Romulo successit in regnum, quasdam leges, quae quidem regendae civitati nequaquam sufficerent, condidisse fertur, qui eis multa etiam sacra constituit; non tamen perhibetur easdem leges a numinibus accepisse.*

<sup>17</sup> Solone è ricordato da Isidoro anche nei *Chronica* (MGH AA XI.2 cit., 445): *Solon leges Atheniensibus dedit.* L'editore riporta come possibili fonti *Aug. civ.* 18.25 (*Nihil autem monumentorum, quod ad litteras adinet, posteris reliquerunt, nisi quod Solon quasdam leges Atheniensibus dedisse perhibetur*) e Hier. 1425.

<sup>18</sup> Non sembra cogliere nel segno l'ipotesi avanzata da Stella Maranca (*Jurisprudentiae romanae reliquias* cit., 7) che individua come fonte gli *Annales* di Tacito (3.26).

<sup>19</sup> *Lact. inst.* 1.6: *Apud Ciceronem C. Cotta pontifex disputans contra Stoicos de religionibus et varietate opinionum quae solent esse de diis, ut more Academicorum omnia faceret incerta, quinque fuisse Mercurios ait et enumeratis per ordinem quattuor quintum fuisse eum a quo sit Argus occisus; ob eamque causam in Aegyptum profugisse atque Aegyptiis leges ac litteras tradidisse. Hunc Aegyptii Thoyth appellant, a quo apud eos primus anni sui mensis, id est September, nomen accepit. Idem oppidum condidit, quod etiam nunc Graecae vocatur Mercurii civitas, et Pheneatae colunt eum religiose. Qui tametsi homo fuit, antiquissimus tamen et instructissimus omni genere doctrinae adeo, ut ei multarum rerum*

Venendo poi alla legislazione romana, Isidoro ricalca quasi fedelmente un passo del *De viris illustribus* quando descrive il nesso tra il decemvirato e la legislazione greca<sup>20</sup>. Sono infatti lievi le differenze, tra le quali la sostitu-

---

*et artium scientia Trismegisto cognomen inponeret. Hic scripsit libros et quidem multos ad cognitionem divinarum rerum pertinentes, in quibus maiestatem summi ac singularis dei adserit isdemque nominibus appellat quibus nos dominum et patrem.* Come si vede, Lattanzio si sarebbe servito di Cic. *nat. deor.* 3.56: *Mercurius unus Caelo patre Die matre natus, cuius obscenius excitata natura traditur quod aspectu Proserpinae commotus sit, alter Valentis et Phoronidis filius is qui sub terris habetur idem Trophonius; tertius Iove tertio natus et Maia, ex quo et Penelopa Pana natum ferunt; quartus Nilo patre, quem Aegyptii nefas habent nominare; quintus quem colunt Pheneatae, qui Argum dicitur interemisse ob eam que causam; Aegyptum profugisse atque Aegyptiis leges et litteras tradidisse: hunc Aegyptii Theyt appellant, eodemque nomine anni primus mensis apud eos vocatur.* La conoscenza dell'opera di Lattanzio è provata nelle *Etymologiae*, cfr. GASTI, *L'antropologia* cit., 46, 123.

<sup>20</sup>Vir. ill. 21.1: *Populus Romanus cum seditiosos magistratus ferre non posset, decemviros legibus scribendis creavit, qui eas ex libris Solonis translatas duodecim tabulis exposuerunt.* Il passo allude all'influenza esercitata dal diritto greco nella stesura delle Dodici Tavole, secondo un motivo che ritorna con una certa ricorrenza nella fonti, sia giuridiche che letterarie, anche tardoantiche (Pomp. *l. s. enchir.* D. 1.2.2.4; Cic. *leg.* 2.59, 64; Liv. 3.31, 34; Gai. 4 *ad leg. Duod. Tab.* D. 10.1.13; Gai. 4 *ad leg. Duod. Tab.* D. 47.22.4; Dionys. 10.51, 52, 56, 57; Flor. 1.17; Amm. 16.5.1, 22.16.22; Symm. *ep.* 3.11.3; Serv. in *Verg. Aen.* 7.695; Aug. *civ.* 2.16). La frequenza con cui questa connessione viene rimarcata dalle fonti si scontra con le perplessità e le difficoltà che la sua interpretazione ha posto ai moderni. In dottrina escludono il legame tra diritto greco e diritto romano: E. VOLTERRA, *Diritto romano e diritti orientali* (Bologna 1937) 173-222; P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, I (Roma 1958) 125-130; F. DI MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I (Napoli 1951) 249-250; M. DUCOS, *L'influence grecque sur la loi des douze tables* (Paris 1978); P. STIEWERT, *Die angebliche Übernahme solonischer Gesetze in die Zwölf Tafeln*, in *Chiron* 8 (1978) 331-334. Al contrario, sostengono una influenza: E. PAIS, *Gli elementi greci nella legge delle XII Tavole*, in *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, I (Roma 1915) 160-168; P. KRÜGER, *Histoire des sources du droit romain*, in MOMMSEN - MARQUARDT, *Manuel des antiquités romaines* (Paris 1894) 17; F. SCHULZ, *Principles of Roman Law* (Oxford 1936) 7; G. CRIFÒ, *La legge delle XII tavole. Osservazioni e problemi*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, a cura di H. Temporini, 1.2 (Berlin 1972) 126; E. FERENCZY, *La legge delle XII Tavole e le codificazioni greche*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, 4 (Napoli 1984) 2001-2012; R. MARTINI, *XII Tavole e diritto greco*, in *Labeo* 45 (1999) 20-37; M. BRETONE, *Storia del diritto romano* (Roma 1995) 78-79; A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente* (Torino 2005) 81. Da ultimo, Humbert (*La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. Humbert [Pavia 2005] 6 n. 8, 50) invita a non limitare l'apporto della Grecia a Roma alle coincidenze tra le due legislazioni, ma

zione del pronome *eas* con *leges* e l'aggiunta di *in Latinum sermonem* per precisare il lavoro di traduzione svolto. L'elenco dei *decemviri* che segue questo passaggio deve essere stato con probabilità tratto da Livio<sup>21</sup>.

È da considerarsi come un *unicum* delle *Etymologiae* la notizia del progetto di sistemazione delle leggi romane da parte di Pompeo. L'azione legislativa di Cesare è invece confermata da Svetonio<sup>22</sup>. Nella *Vita Caesaris* si dice infatti che Cesare avrebbe inteso *ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros*<sup>23</sup>. Il rapporto tra le due testimonianze non è chiaro; in astratto si potrebbe pensare che Isidoro dipenda da Svetonio oppure che entrambi abbiano tratto la notizia del progetto codificatorio di Cesare da un terzo autore. La prima – e cioè la possibilità che il vescovo spagnolo abbia utilizzato il testo di Svetonio – è unanimemente esclusa. In termini espliciti, in un recente contributo, è stato affermato che «es importante poner de manifiesto que la información de san Isidoro no depende de Svetonio»<sup>24</sup>. L'idea che Svetonio e Isidoro abbiano tratto la notizia dalla stessa fonte è la più accreditata, oltre che, a mio avviso, la più plausibile. Non sarebbe questo infatti il primo caso in cui nelle *Etymologiae* si trovano, con lievi varianti, le stesse informazioni a noi giunte tramite altre opere, senza

---

piuttosto a cogliere i riflessi di una comune ideologia, che vede nella legge lo strumento per porre fine e scongiurare i conflitti politici nella città. Collegato a questa questione è il problema circa l'attendibilità della notizia dell'ambasciata in Grecia (Liv. 3.31; Dionys. 10.51, 52, 56, 57). In particolare si afferma che essa non è altro che una leggenda introdotta dagli annalisti. La tesi venne sostenuta per primo da Vico, ed ha trovato ampio seguito (così P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano* [Milano 1939] 263-264, con rinvio alla bibliografia precedente; G. DE SANCTIS, *Storia dei Romani*<sup>2</sup>, II [Firenze 1960] 41-42; M. BRETONE, *Storia del diritto romano* [Roma 1995] 78-79; HUMBERT, *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione cit.*, 50). Diversamente contestano questa ipotesi, schierandosi a favore della sua esistenza: S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, I (Roma 1973) 202; E. GABBA, *Considerazioni sulla tradizione letteraria sulle origini della repubblica*, ora in ID., *Roma arcaica. Storia e Storiografia* (Roma 2000) 47 n. 109.

<sup>21</sup> Liv. 3.33: *Decemviri creati Ap. Claudius, T. Genucius, P. Sestius, L. Veturius, C. Iulius, A. Manlius, P. Sulpicius, P. Curiatius, T. Romilius, Sp. Postumius*.

<sup>22</sup> Sul progetto, E. POLAY, *Der Codifizierungsplan des Julius Caesar*, in *IURA* 16 (1965) 27; F. D'IPPOLITO, *I giuristi e la città* (Napoli 1978) 93-98.

<sup>23</sup> Svet. *Iul.* 44.

<sup>24</sup> J. PARICIO, *Los proyectos codificatorios de Pompeyo y César en San Isidoro de Sevilla*, in *Labeo* 50 (2004) 32; ID., *Compendio histórico de derecho romano* (Madrid 2006) 272-274.

che però si debba per forza parlare di diretta conoscenza di Isidoro. Basti qui ricordare quanto sostenuto da Guarino a proposito dell'etimologia di *codicillus*<sup>25</sup>. Rimane tuttavia senza soluzione il problema di quale sia il comune storico referente<sup>26</sup>.

Tralasciando per ora la citazione di Costantino, sulla quale ci soffermeremo più avanti, la voce si chiude con la menzione del Codice Teodosiano. *Ad similitudinem Gregoriani et Hermogeniani* rimanda a quanto contenuto nella costituzione relativa al primo progetto del *Codex*, CTh. 1.1.5<sup>27</sup>, ed è proprio di questo testo che, con ogni probabilità, il vescovo si è servito<sup>28</sup>.

3. Conclusa l'individuazione delle fonti richiamate in *Orig.* 5.1, è ora opportuno mostrare come Isidoro abbia costruito questa storia dei legislatori.

La voce sui *legum auctores* si presta ad essere letta secondo diversi livelli, tutti egualmente validi. Il primo è sottolineare la successione temporale dei legislatori, i quali sono stati ordinati dal più remoto al più vicino rispetto all'epoca in cui Isidoro scrive. Il vescovo, in definitiva, non avrebbe fatto altro che giustapporre diversi materiali secondo l'ordine più ovvio. Questa spiegazione del lavoro compositivo di Isidoro è in linea con l'interpretazione tradizionale, secondo la quale la profonda conoscenza della cultura romana

<sup>25</sup> A. GUARINO, *Isidoro di Siviglia e l'origine dei codicilli*, in *SDHI* 10 (1944) 319.

<sup>26</sup> R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional Politics. A study of the Roman jurists in their political setting in the Late Republic and Triumvirate* (Münich 1985) 81-82 fa discendere da Varrone la notizia riportata da Svetonio. J.L. FERRARY, *Chapitres tralatices et références à des lois antérieures dans les lois romaines*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdalain* (Paris 1998) 161 n. 47, ricorda che lo stesso Varrone potrebbe essere anche l'autore del vescovo spagnolo. Lo studioso rileva poi che sono troppo poche – se non nulle – le informazioni disponibili non solo per fondare questo collegamento ma anche per formulare una più precisa alternativa.

<sup>27</sup> CTh. 1.1.5: *Impp. Theodosius et Valentinianus aa. ad Senatam. Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas.*

<sup>28</sup> A favore anche della conoscenza dei *Gesta Senatus*, D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)* (Berlin 2002) 284 n. 71. Sul punto si vedano F. NASTI, *Teodosio II, Giustiniano, Isidoro e il divieto di adoperare «siglae»*, in *Index* 36 (2008) ora in EAD., *Papyrus hauniensis de legatis et fideicommissis. Pars prior (PHaun. 3.45 recto+CPL 73 A e B recto)* (Napoli 2010) 53 n. 140, 63; TRISCIUOGGIO, *Sul divieto di usare le abbreviature cit.*, 778.

si sarebbe nei fatti tradotta nel saccheggio di testi classici, camuffato con l'eliminazione dei riferimenti per individuare le fonti usate.

Molto vicino a questo modo di interpretare il testo di Isidoro è quello di ritenere *Orig.* 5.1 una storia, in termini assai contenuti, delle civiltà antiche. Il brano è infatti costruito come una descrizione dei popoli che hanno abitato il mondo fino a quel momento conosciuto. Apre la successione Israele, a cui seguono l'Egitto e la Grecia, per arrivare infine a Roma.

Un altro possibile criterio ordinatore si intuisce dal reiterato utilizzo dell'aggettivo *primus*. È infatti immediatamente riconoscibile il fatto che Isidoro abbia voluto evidenziare i primi legislatori dei popoli antichi: Mosè per gli Ebrei, Mercurio per gli Egizi, Solone per gli Ateniesi, Licurgo per Sparta, Numa Pompilio per i Romani. Questo modo di organizzare le diverse fonti denota, rispetto a quello cronologico, un maggiore intento valutativo, per quanto schematico, e allo stesso tempo lascia intravedere un ulteriore grado di approfondimento. Isidoro infatti associa anche al nome di Pompeo il primo tentativo di sistemazione delle leggi dell'età repubblicana. È questo un dato significativo visto che, stando all'elencazione di popoli, Isidoro ha già ricordato per Roma Numa Pompilio.

La presenza di personaggi storici, come Pompeo appunto, a cui è stato conferito un primato nell'attività legislativa porta ad ipotizzare che, in realtà, esista un filo conduttore che percorre l'intera etimologia e che non coincide perfettamente con le ipotesi poc'anzi avanzate. Per comprendere quale, è opportuno ricordare che, proprio per la sua natura (almeno embrionalmente) storiografica, nel testo si riflette il tempo presente vissuto da Isidoro.

Il testo ci appare ripartito in due sezioni. La prima, di poche battute, raccoglie i legislatori leggendari o mitici e i padri-costituenti del mondo antico. Su questa si innesta il più ampio racconto dedicato a Roma, che va da Numa Pompilio a Teodosio II, passando per i progetti codificatori di Pompeo e Cesare e per la nuova legislazione di Costantino.

Isidoro apre l'etimologia con Mosè, che primo fra tutti spiegò le leggi divine. Il vescovo lo pone in testa ad ogni altro legislatore, anche mitico – come sono Foroneo e Mercurio Trismegisto –, ad indicare una primazia che non è solo stabilita dall'arco temporale della storia umana. Mosè ha dato ad Israele il Decalogo, che Dio aveva dettato sul Monte Sinai, e il carattere divino di tali regole supera ogni legislazione prodotta dall'uomo. Lo sa bene Isidoro, che, come vescovo cristiano, riconosce alla Legge di Dio la supremazia su ogni regola terrena. La prevalenza della legge divina su quella umana è infatti tema ricorrente in altri grandi figure della Chiesa antica. Non a caso Ter-

tulliano, in *Adversus Marcionem*<sup>29</sup>, scrive: *sed ante Lycurgos et Solonas omnes Moyses et Deus*; Mosè e Dio (che è il motore ultimo) vengono prima di tutti i Licurgo e i Solone. La persuasione in Isidoro della validità di questa idea è poi confermata proprio dall'etimologia successiva, *Orig.* 5.2, dove il vescovo antepone, ancora una volta, le *leges divinae* alle *leges humanae*<sup>30</sup>.

A Fonoreo e Mercurio Trismegisto Isidoro fa seguire i legislatori della Grecia delle *poleis*, Solone e Licurgo. Il ricordo di Solone, che abolì la schiavitù per debiti e riformò profondamente la società e lo stato ateniese, ha la funzione di anticipare l'influenza che la legislazione greca ebbe su quella romana. Isidoro qui conferma la tradizione storiografica secondo cui per la stesura delle XII Tavole Roma si rivolse all'esperienza maturata ad Atene e di altre città elleniche. Isidoro ha così creato un collegamento all'interno della voce che gli permette di iniziare a parlare della legislazione romana senza brusche interruzioni. Isidoro, in questo, sembra voler comunicare la continuità della storia umana, trasformando un elenco di nomi in un testo storico.

Isidoro, poi, dà un affresco dell'evoluzione dell'ordinamento romano, sottolineando la perdita di centralità delle *antiquae leges* e lo stato di confusione normativa a cui darà risposta la codificazione teodosiana.

Il vescovo scrive che poco a poco le *antiquae leges* caddero in dimenticanza tanto da non venire più usate, ma al tempo stesso il loro ricordo rimase necessario. Isidoro sembrerebbe alludere, credo, alle *leges publicae* in generale, quelle che Pompeo avrebbe *primus* voluto raccogliere. Non persuade infatti la proposta di leggere in questa espressione isidorea un'eco di quanto contenuto nel testo di Pomponio<sup>31</sup>: *exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hae exoleverunt*<sup>32</sup>. Il tenore del passo tratto dall'*Enchiridion* combacia solo apparentemente con *Orig.* 5.1.6. Pomponio sta qui riferendosi alla si-

---

<sup>29</sup> Tert. *adv. Marc.* 2.17.3: *Non solum igitur iudicem aspiciens convertere et ad optimi exempla: notans cum ulciscitur considera cum indulget; repende austeritati lenitatem. Cum utrumque conveneris in creatore, invenies in eo et illud, propter quod alterum Deum credis. Veni denique ad inspectionem doctrinarum disciplinarum praeceptorum consiliorum que dices forsitan haec etiam humanis legibus determinari. Sed ante Lycurgos et Solonas omnes Moyses et Deus. Nulla posteritas non a primordiis accipit.*

<sup>30</sup> Isid. *Orig.* 5.2: *De legibus divinis et humanis. Omnes autem leges aut divinae sunt, aut humanae. Divinae natura, humanae moribus constant; ideoque haec discrepant, quoniam aliae aliis gentibus placent. Fas lex divina est, ius lex humana. Transire per alienum fas est, ius non est.*

<sup>31</sup> STELLA MARANCA, *Jurisprudentiae romanae reliquias* cit., 8 n. 3.

<sup>32</sup> Pomp. *l. s. enchir.* D. 1.2.2.3.

tuazione di incertezza venutasi a creare con la fine della monarchia<sup>33</sup>, mentre nell'etimologia Isidoro si riferisce – in questo punto – a un momento assai distante temporalmente e quantomeno successivo alla fine della Repubblica.

Il successivo inciso in cui Isidoro descrive la situazione di disordine ed incertezza normativa prova poi la capacità di Isidoro di cogliere significativi momenti della storia della legislazione romana. Le *leges permixtae et inordinatae* rimandano ad analoghi – certo non identici – scenari tratteggiati dalle fonti tardoantiche<sup>34</sup>, nelle quali filtra l'esigenza di una sistemazione del materiale normativo per mano imperiale. Il più esplicito in tal senso è l'anonimo autore del *De rebus bellicis*, il quale si rivolge proprio all'imperatore affinché<sup>35</sup> illumini le *confusas legum contrariasque sententias*. Non è però l'unica voce. Ammiano Marcellino<sup>36</sup>, in pieno IV secolo, nelle sue *Historiae*, racconta lo stato della giustizia attraverso il comportamento dei giudici e degli avvocati. Nei tribunali si misura la corruzione di chi dovrebbe giudicare e la scorrettezza dei difensori, dei quali pure si critica la scarsa preparazione. Nel quadro desolante che Ammiano traccia trova posto un cenno allo stato della cultura giuridica, logorata dal conflitto tra le numerose leggi: *iuris ... scientiam, quam repugnantium sibi legum abolerere discidia*.

L'insanabile contraddizione delle leggi che distrugge il diritto, rilevata dai testimoni di IV secolo, è la principale causa della codificazione di Teodosio II e di questo parla l'imperatore stesso. In CTh. 1.1.5, infatti, Teodosio insiste sulla necessità di superare la situazione di incertezza dell'ordinamento, cancellando tutti gli errori e le ambiguità<sup>37</sup>. Questo testo era ben conosciuto da Isidoro, che lo riprende, in forma quasi letterale, anche in *Orig.* 1.23<sup>38</sup>.

<sup>33</sup> V. SCARANO USSANI, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvo Giuliano* (Milano 1987) 84.

<sup>34</sup> P. BIANCHI, *Confusio e obscuritas iuris. Testimonianze dell'esperienza giuridica tardoantica*, in *Annaeus. Anales de la tradición romanística* 2005 (2) 17-44.

<sup>35</sup> *De reb. bell.*, 21.1. Cfr. A. GIARDINA (cur.), *Le cose della guerra* (Milano 1989) 38-39; 104-107.

<sup>36</sup> *Amm.* 30.4.11.

<sup>37</sup> CTh. 1.1.5.: *Ex his autem tribus codicibus, et per singulos titulos cohaerentibus prudentium tractatibus et responsis, eorundem opera, qui tertium ordinabunt, noster erit alius, qui nullum errorem, nullas patietur ambages, qui nostro nomine nuncupatus sequenda omnibus vitandaque monstrabit*. L'ambiguità delle leggi rimossa dall'intervento imperiale è riferita nelle acclamazioni del Senato il giorno della pubblicazione del Codice Teodosiano: *Constitutionum ambiguum removistis. Dictum XXIII*.

<sup>38</sup> *Isid. Orig.* 1.23: *Has iuris notas novicii imperatores a codicibus legum abolendas sanxerunt, quia multos per haec callidi ingenio ignorantes decipiebant, atque ita iusserunt*

Dunque, Isidoro, che conosce il *Codex Theodosianus*, intende trasmettere nella propria etimologia la stretta connessione che lega il disordine delle leggi al rimedio dato dall'opera di Teodosio.

4. Le considerazioni fin qui svolte hanno voluto dare risalto al carattere storiografico dell'etimologia *De auctoribus legum*. Isidoro dà coerenza alla voce attraverso collegamenti e rimandi tra le varie epoche e riesce inoltre a dare una profondità narrativa al testo, tale da far sembrare la codificazione teodosiana come l'epilogo di un unico processo.

Colto a pieno questo aspetto di *Orig.* 5.1 è possibile chiarire le ragioni del silenzio su Giustiniano ed evitare di giungere a conclusioni che discendono da una sbrigativa lettura del testo isidoriano.

Secondo la più diffusa opinione degli studiosi, la ragione dell'assenza del legislatore giustiniano va ricercata nella mancata conoscenza della compilazione da parte di Isidoro<sup>39</sup>. Volterra, senza giri di parole, scrive: «il fatto di menzionare nelle sue *Eymologiae* il *Codex Theosodianus* dopo aver ricordato tante diverse legislazioni antiche, mostra come nel pensiero di S. Isidoro questa compilazione rappresentasse l'ultima a lui nota. Negli scritti redatti durante la sua esistenza (570-636) non mostra di conoscere la legislazione giustiniana terminata sin dal 534 e che certamente non poteva essere ignorata nella Spagna ove rivestiva cariche così elevate»<sup>40</sup>. Questo giudizio si basa sul presupposto che il vescovo avrebbe potuto dar conto della legislazione giustiniana se fosse stato a conoscenza della stessa. Tuttavia, continuando ad applicare il presupposto da cui è mosso l'illustre romanista, il lettore di Isidoro dovrebbe arrivare a pensare che il silenzio sui legislatori visigoti in *Orig.* 5.1 dimostri la mancata conoscenza della stessa legislazione visigotica. Si comprende bene che tale ipotesi non può trovare accoglimento, anche in considerazione del fatto che, nella *Historia Gothorum*, Isidoro ricorda la sistemazione delle leggi ad opera del re visigotico Eurico<sup>41</sup>.

---

*scribendas in legibus litteras, ut nullos errores, nullas ambages afferant, sed sequenda et vitanda aperte demonstrarent.*

<sup>39</sup> Da ultimo, S.A. FUSCO, *L'evolversi della categoria del credere nell'Occidente visigotico: dal Codice Euriciano al Isidoro di Siviglia*, in *Ravenna capitale* cit., 86-87.

<sup>40</sup> VOLTERRA, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano* cit., 116.

<sup>41</sup> *Isid. Goth. chron.* (MGH AA XI.2 cit., 281): *Sub hoc rege Gothi legum statuta in scriptis habere coeperunt, nam antea tantum moribus et consuetudine tenebantur.* Sul passo, vd. SAVIGNY, *Storia del diritto romano nel Medio Evo* cit., 322.

Per superare questa *impasse*, si dovrà porre una nuova domanda a *Orig.* 5.1, abbandonando l'idea che questo testo sia una valida risposta all'indagine sulla conoscenza della compilazione di Giustiniano da parte di Isidoro. Se è vero che «il ripensamento storico ha sempre alla sua base uno stimolo che nasce dalla condizione del presente»<sup>42</sup>, bisogna capire perché nella visione di Isidoro la storia dei legislatori del mondo antico culmini con l'opera codificatoria di Teodosio.

Il *Codex Theodosianus* ha per Isidoro un ruolo molto significativo e lo si è intuito già dal paragrafo precedente. Rafforza questa centralità il passaggio di *Orig.* 5.1 dove Isidoro scrive che nuove leggi cominciarono con Costantino. L'allusione alla novità rappresentata dalle leggi emanate dall'imperatore dell'Editto di Milano suscita curiosità se si pensa che Isidoro compie un ampio salto temporale di tre secoli. Nella narrazione tra il "progetto codificatorio" di Cesare e questo imperatore non c'è nulla. Eppure, in questo lasso di tempo, Roma è profondamente cambiata, come è significativamente mutato l'assetto costituzionale dello stato. Dopo le Idi di marzo la repubblica non è più la stessa e l'avvento del principato augusteo segna un punto di non ritorno. La figura dell'imperatore erode sempre più potere agli organi politici tradizionali, come il Senato, e si afferma come fonte normativa concorrente nell'ordinamento. L'emanazione di costituzioni imperiali non è quindi attività del solo Costantino. Eppure, per Isidoro, la normazione costantiniana presenterebbe un carattere del tutto nuovo rispetto a quella precedente. Tale giudizio è condizionato da quanto il vescovo ricava dalle parole stesse di Teodosio. In CTh. 1.1.5 l'imperatore dichiara di voler raccogliere nel proprio codice soltanto le costituzioni aventi portata generale che sono state emanate a partire da Costantino<sup>43</sup>.

È quindi dalla decisione teodosiana che Isidoro desume la centralità di Costantino. *Orig.* 5.1.7 conferma che l'influenza del *Codex Theodosianus* è certamente legata alla diretta conoscenza da parte di Isidoro, in misura talmente rilevante da fare di questo testo una delle sue componenti. Si badi che con questo non si vuole però arrivare a dire che la conoscenza del Codice

---

<sup>42</sup> E. GABBA, *Considerazioni su taluni problemi di storia romana nella storiografia italiana dell'Ottocento*, ora in Id., *Cultura classica e storiografia moderna* (Bologna 1995) 99.

<sup>43</sup> CTh. 1.1.5: *Ad similitudinem Gregoriani atque Hermogeniani codicis cunctas colligi constitutiones decernimus, quas Constantinus inclitus et post eum divi principes nosque tulimus, edictorum viribus aut sacra generalitate subnixas.*

Teodosiano escluda la conoscenza della compilazione giustiniana, perché, se così si facesse, si incorrerebbe nel vizio di metodo poco sopra denunciato.

Vi è un ulteriore importante elemento che deve essere preso in considerazione. Il Codice Teodosiano è testo centrale nella cultura giuridica visigotica e ciò si riflette sulla cultura del santo vescovo.

Quasi un secolo prima che Isidoro componesse l'*Etymologiae*, Alarico II, re dei Visigoti, aveva promulgato a Tolosa una compilazione, ora nota come *Lex Romana Visigothorum* o *Breviarium Alaricianum*<sup>44</sup>. Essa contiene *leges sive species iuris de Theodosiano vel de diversis libris electae*<sup>45</sup>. In quest'opera il legislatore visigotico ha inserito delle costituzioni che derivano dal Codice Teodosiano e i testi estratti da questo sono tanto numerosi da essere una delle principali componenti del Breviario, accanto alla Epitome delle Istituzioni di Gaio e alle *Sententiae* di Paolo. Questo dato di natura quantitativa è perciò una prima spia di quanto la codificazione teodosiana fosse fonte di primo rango nel regno Visigotico e va poi sommato a quanto riportato nell'*interpretationes*, brevi commenti esplicativi accostati al provvedimento normativo o al brano giurisprudenziale. Nell'interpretazione che i commissari di Alarico aggiungono nel *Breviarium* per espressa volontà imperiale è infatti testimoniata la preminenza della codificazione teodosiana sopra ogni altra fonte legislativa. In particolare, ciò è chiaramente espresso in *Interpr. Nov. Theod. I*, nella quale si legge: *Haec lex dicit, ut Theodosiani Codicis auctoritas omni firmitate subsistat*<sup>46</sup>.

La riconosciuta autorità del Codice Teodosiano è attestata poi dalla circolazione delle opere giuridiche nella Spagna visigotica. Grazie alla tradizione manoscritta si sono conservati i *Versus in bibliotheca*, attribuiti allo stesso Isidoro<sup>47</sup>, che fotografano i principali autori presenti sugli scaffali – o

<sup>44</sup> R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II* (Torino 1991).

<sup>45</sup> *Praescriptio Breviarii*, in TH. MOMMSEN (ed.), *Theodosiani libri XVI*, I.1 (Berolini 1905) XXXII.

<sup>46</sup> G. HAENEL (ed.), *Lex Romana Visigothorum* (Lipsiae 1848) 256. In tal senso anche *Interpr. Nov. Maiorani* 7 (*Lex Romana Visigothorum* cit., 308): *Lex haec Maiorani de curialibus quae custodienda sint evidenti obseratione constituit, ut infra triginta tantummodo annos, sicut lex de omnibus dudum lata testatur, ad ordinem suum, quem deseruerint, curiales debeant revocari. Nam de collegiatis illa specialiter custodiri confirmat, quae lex in Theodosiani Codicis corpore scripta declarat.*

<sup>47</sup> La paternità isidoriana è generalmente riconosciuta: A. RIESE, *Zur lateinischen Anthologie*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 65 (1910) 486-488; C.H. BEESON, *Isidor-Studien*, in *Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters*,

forse sui muri – della biblioteca episcopale di Siviglia. In particolare, il verso con cui viene indicata la sezione giuridica della raccolta recita: *Theodosius. Paulus. Gaius. Conditur hic iuris series amplissima legum Veridico Latium quae regit ore forum*<sup>48</sup>. La scelta di nominare Teodosio, insieme a Paolo e Gaio, non è frutto del solo estro dell'autore. Questi nomi suonano famigliari a chi frequenta quella biblioteca, oltre che allo stesso Isidoro, autore del testo, e la ragione di questa confidenza può essere rintracciata nel fatto che Teodosio, Paolo e Gaio rimandano, come si è visto poc'anzi, alle principali fonti del *Breviarium Alaricianum*. Non è quindi sbagliato credere che l'eredità del patrimonio giuridico romano per un contemporaneo di Isidoro sia custodita nel Codice Teodosiano, nell'*Epitome Gai* e nelle *Pauli Sententiae*<sup>49</sup>.

Vi è poi ancora il profilo, non certo secondario, che attiene alla costruzione storiografica di Teodosio II come legislatore. Isidoro, oltre ad essere autore delle *Etymologiae* e delle *Differentiae*, va incluso nel novero degli storici grazie ai *Chronica* ed alla *Historia Gothorum, Vandalorum et Sveborum*. Nella stesura di queste due opere il santo mostra di sapere utilizzare sapientemente altri testi cronografici, ed in particolare quello di Gerolamo, quello di Vittore di Tunnuna, quello di Giovanni di Biclario e quello di Prospero di Aquitania<sup>50</sup>. Quest'ultimo è uno dei pochi scrittori tardoantichi a menzionare il codice di Teodosio II: *Theodosianus liber omnium legum legitimum principum in unum conlaturum hoc primum anno editus*. Nelle fonti storiografiche nella disponibilità di Isidoro è dunque riconosciuta la rilevanza storica della compilazione teodosiana e nell'*etymologia* sui legislatori del mondo antico si trova l'indizio del confronto con questa tradizione.

4.2 (München 1913) 154-155; J. MADDOZ, *Nuevas fuentes de los Versus Isidorii*, in *Estudios Eclesiasticos* 21 (1947) 217-223; FONTAINE, *Isidore de Séville et la culture* cit., 738; H.L.W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones* (Leiden 1981) 160.

<sup>48</sup> L'edizione utilizzata è quella recente di J.M. SÁNCHEZ MARTÍN (ed.), *Isidori Hispalensis Versus* (Turnhout 2000) 225. Sul passo si veda anche l'analisi di U. AGNATI, *Un frammento delle Differentiae di Modestino nelle Differentiae di Isidoro?*, in *Ravenna capitale* cit., 129-145.

<sup>49</sup> In tal senso anche DE CHURRUCA, *Presupuestos para el estudio de las fuentes jurídicas de Isidoro de Sevilla* cit., 443: «...los Versus bibliothecae ni son un catálogo completo de autores, ni precisan las obras del autor mencionado: pueden únicamente servir de orientación para conocer los nombres de los juristas que gozaban de mayor prestigio en el ambiente de Isidoro».

<sup>50</sup> G. ZECCHINI, *Ricerche di storiografia latina tardoantica* (Roma 1993) 229-240. Vedi anche VOLTERRA, *Intorno alla formazione* cit., 113-115.

Se la compilazione di Alarico II e la biblioteca di Siviglia aiutano a delineare l'orizzonte culturale di Isidoro, si capisce come la contemporaneità sia entrata nella scrittura dell'etimologia sui legislatori del mondo antico. Nella Spagna visigotica è Teodosio II il compilatore della legislazione romana, non certo Giustiniano, e perciò Isidoro chiude la sua storia nominando il *Codex Theodosianus*.

Da *Orig.* 5.1 non può quindi desumersi la conoscenza o la non conoscenza della codificazione giustiniana da parte di Isidoro perché la fonte non ha lo scopo di catalogare le fonti giuridiche note al suo autore. Già Rotondi, nel suo lavoro sulle citazioni della codificazione giustiniana nei testi letterari dal VI secolo in avanti, metteva in guardia dalla pericolosità di usare l'*argumentum e silentio*: «il vedere quanto spesso tacciano affatto delle fonti giustiniane cronisti bizantini che indubbiamente ne avevano notizia come di leggi tuttora vigenti mostra come convenga andar cauti nell'argomentare la conoscenza o meno di queste leggi in occidente dal silenzio dei più fra i cronisti dell'alto medio evo»<sup>51</sup>; al contrario, l'illustre romanista riteneva che «autorizza, piuttosto ad argomentare la non conoscenza delle fonti giustiniane il fatto di non vederle utilizzate nel loro contenuto, nelle fonti e nei documenti di un dato periodo, o anche la mancanza dei termini relativi ad esse e alle loro singole parti (*Codex, Digesta, Pandectae, Instituta, ecc.*) nei lessici e nei glossari dell'epoca»<sup>52</sup>.

Queste osservazioni valgono anche per l'opera di Isidoro. L'omessa citazione di Giustiniano in *Orig.* 5.1 non basta per sostenere la mancata conoscenza della legislazione giustiniana. Un prudente lettore dovrebbe infatti limitarsi ad osservare che in *Orig.* 5.1 si ha la certezza che per Isidoro l'ultimo grande *legum auctor* romano è Teodosio II. Questo dato, però, non dà sufficiente sicurezza per affermare che il vescovo ignorasse la figura di Giustiniano come legislatore.

Se poi, seguendo le indicazioni di Rotondi, si estende la ricerca alle altre etimologie, si vede come la dottrina romanistica non abbia ancora raggiunto sufficienti elementi per negare una volta per tutte la possibilità che Isidoro conoscesse la codificazione giustiniana.

Un passo delle *Etymologiae* sul quale gli storici del diritto hanno assunto opposte posizioni è quello relativo al divieto di usare *siglae* imposto da

---

<sup>51</sup> G. ROTONDI, *La codificazione giustiniana attraverso le fonti extragiuridiche*, in *RISG* 60 (1918) 264.

<sup>52</sup> *Ivi*, 265.

*novicii imperatores*<sup>53</sup>. Da un lato, vi è chi identifica il provvedimento, che avrebbe vietato le abbreviature nella riproduzione dei testi giuridici, con la costituzione Tanta (§ 20), essendo stato proprio Giustiniano a dare una definitiva normazione su tale questione: «se ... si ammette ... che Giustiniano sia stato il primo imperatore a disciplinare l'uso delle abbreviazioni grafiche, bisognerà credere non solo che Isidoro conoscesse e citasse il codice Teodosiano – ed eventualmente anche i *Gesta Senatus* – ma che conoscesse anche il divieto giustiniano (almeno quello più generale del 530) che però non avrebbe attribuito esplicitamente al suo artefice»<sup>54</sup>. Dall'altro, vi è invece chi reputa che il divieto delle abbreviature discenderebbe da un provvedimento di Teodosio II e Valentiniano III<sup>55</sup>. Il termine *novicius* indicherebbe infatti «una prossimità degli imperatori alla fine dell'impero romano (dunque: “tra gli ultimi”) nella visione isidoriana polarizzata sulla *pars Occidentis*»<sup>56</sup>.

Tra le diverse interpretazioni di *Orig.* 1.23.2, una permetterebbe di sostenere, quantomeno, una conoscenza, da parte di Isidoro, di singoli provvedimenti giustinianeî, ma essa non ha ancora ricevuto una piena adesione da parte della dottrina. Certamente anche questo caso mostra l'importanza di una lettura più complessa dell'opera isidoriana, evitando di isolare singoli testi del *corpus*, per risolvere questioni storiografiche di più ampia portata.

5. All'inizio di questo lavoro mi ero proposto di leggere questa etimologia come una storia della legislazione romana. Per fare questo ho scomposto la voce nelle sue varie parti e tentato di individuare le fonti di Isidoro. A questa fase è seguita l'analisi di alcuni passaggi che, per la loro formulazione, hanno una funzione di cerniera tra i vari momenti della narrazione isidoriana. Infine, ho spiegato il perché il racconto si interrompa con la compilazione teodosiana, tacendo, oltre che su Giustiniano, anche su Alarico II e il suo *Breviarium*.

<sup>53</sup> Isid. *Orig.* 1.23.2: *Cuius generis plurimas consimiles notas in libris antiquis invenimus. Has iuris notas novicii imperatores a codicibus legum abolendas sanxerunt, quia multos per haec callidi ingenio ignorantes decipiebant, atque ita iusserunt scribendas in legibus litteras, ut nullos errores, nullas ambages afferant, sed sequenda et vitanda aperte demonstrarent.*

<sup>54</sup> NASTI, *Teodosio II, Giustiniano, Isidoro e il divieto di adoperare «siglae»* cit., 46-63. La tesi è accolta anche da R. MARTINI - S. PIETRINI, *Cognizioni giuridiche nel libro V delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia*, in *Ravenna capitale* cit., 58.

<sup>55</sup> TRISCIUOGGIO, *Sul divieto di usare le abbreviature* cit., 759-779. Invece FUSCO (*L'evolversi della categoria* cit., 86-87) vede un richiamo letterale di CTh. 1.1.5.

<sup>56</sup> TRISCIUOGGIO, *Sul divieto di usare le abbreviature* cit., 779.

Rileggendo ora *Orig.* 5.1 alla luce di quanto fin qui scritto, si ha la percezione che Isidoro abbia voluto riunire diversi materiali secondo una precisa logica che coincide con la sua concezione della figura di legislatore.

Isidoro sembrerebbe non fermarsi ad una accezione generica di legislatore quale quella di soggetto (o organo) che emana le leggi<sup>57</sup>. Isidoro, attraverso la ripetizione dell'aggettivo *primus*, intende ricordare tutti i grandi legislatori del mondo antico, quelli a cui ciascun popolo deve, per la prima volta, una compiuta sistemazione delle proprie leggi. Mosè può quindi essere accostato a Solone e Licurgo, perché essi, con la propria azione, che si potrebbe quasi definire costituente, incarnano il modello più alto di legislatore.

Inoltre, quando egli pensa all'azione del legiferare ha in mente qualcosa che è molto vicino al concetto di codificazione e non potrebbe del resto essere altrimenti dato che l'esperienza della compilazione teodosiana è centrale nella sua etimologia. Con ciò non si vuole però sovrapporre al linguaggio isidoriano la moderna concezione di codice, che è frutto dell'esperienza giuridica europea ottocentesca<sup>58</sup>. È sufficiente affermare che Isidoro interpreta la storia della legislazione romana come una costante ricerca all'ordine e la linea di continuità tra le tavole decemvirali<sup>59</sup> e la compilazione teodosiana passa attraverso il tentativo di sistemazione della leggi romane prima di Pompeo e poi di Cesare. La loro inclusione nell'etimologia si spiega in virtù di quel *leges redigere in libris*, che molto ricorda gli obiettivi proclamati da Teodosio II<sup>60</sup>.

La natura di questi progetti avvicina così l'epoca decemvirale al regno teodosiano e l'etimologia di Isidoro diventa un testo di storiografia del diritto, nel quale bene si intravede l'orizzonte del suo autore.

---

<sup>57</sup> Per il mondo romano, G. VALDITARA, *Gai. 3.128 - I. 4.3.15 e l'evoluzione del concetto di legislator*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto*, II (Napoli 1997) 481-526.

<sup>58</sup> Sul punto si veda G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto* (Bologna 1998) 15-42.

<sup>59</sup> Per Guarino (*Lesigenza giurisprudenziale della sintesi e la sua storia generale*, in *La codificazione del diritto dall'antico a moderno* [Napoli 1998] 6) anche per le XII tavole «non possono essere negate le caratteristiche, pur se rudimentali, di “fatto codificatorio” in senso proprio».

<sup>60</sup> In tal senso anche FERRARY, *Chapitres tratatice et références à des lois antérieures dans les lois romaines* cit., 161: «on aurait peut-être soupçonné quelque volonté de donner des ancêtres prestigieux à la codification théodosienne».

*Abstract*

This paper analyzes the section dedicated to the *auctores legum* in the *Etymologiae* of Isidore of Seville.

*Orig.* 5.1 is one of the few sources on the history of Roman law. The Spanish bishop remembers the names of the most important lawgivers of the ancient world: Moses for Israel; Phoroneus, Solon and Lycurgus for Greece; Hermes Trismegistus for Egypt; Isidore pays more attention to Rome and makes reference to the Twelve Tables, the codificatory projects of Caesar and Pompey, and the Theodosian Code.

Bringing out the sources used by the bishop, I point out how the author connects all the parts of this “encyclopedia article”. Then, I describe the cultural environment of and the contemporary influences on Isidore. In particular, I focus on the mention of the *Codex Theodosianus* and offer a historical explanation for its importance: in the Visigothic Kingdom, *Theodosius* is considered the last lawmaker of Rome. In the end, *Orig.* 5.1 will allow to understand the Isidorian idea of legislator, that is the crux of his history of the Roman law.

*Keywords*

Isidoro di Siviglia – Etymologiae – Codice Teodosiano.  
Isidore of Seville – Etymologiae – Theodosian Code.